

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3247

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FERRARI WILMO, CRISTOFORI, ZOLLA, CORSI, PERANI, ARMELLIN, RABINO, CIOCCI CARLO ALBERTO, BIAFORA, FRASSON, FARACE, TORCHIO, ZOPPI, NICOTRA, ZAMPIERI, LIA, ALBERINI, RIGHI, ANTONUCCI, BATTAGLIA PIETRO, FRONZA CREPAZ, AIARDI, DEL MESE, LOI, AGRUSTI, ALESSI, ZUECH, PATRIA, TRAVAGLINI, SANTONASTASO, ORCIARI, PARLATO, BARBALACE, GOTTARDO, SARETTA, GRILLO LUIGI, PAVONI, LUSSETTI, RINALDI, SILVESTRI, RICCIUTI, PERRONE, ANIASI, FIANDROTTI, BALZAMO, POLI BORTONE, FIORI, URSO, BIONDI, VISCARDI, SINESIO, DEL DONNO, DE CAROLIS, ALESSI, BINETTI, CASTAGNETTI PIERLUIGI

Presentata il 13 ottobre 1988

Estensione ai dirigenti degli enti locali, collocati a riposo nel periodo dal 1° gennaio 1979 al 31 dicembre 1985, dei benefici economici concessi ai dirigenti civili e militari dello Stato, con il decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468

ONOREVOLI COLLEGHI! — Premesso che il trattamento pensionistico per i dipendenti pubblici viene determinato con riferimento alla retribuzione percepita alla data di collocamento a riposo in relazione all'anzianità di servizio, è da rilevare come il sistema di rivalutazione delle pensioni in genere ed in particolare di quelle dei predetti dipendenti non consente il recupero del diminuito potere di acquisto della moneta e nemmeno di quello connesso con la dinamica delle retribuzioni del personale in attività di servizio.

Con ciò si realizza una notevole ed iniqua disparità di trattamento pensionistico fra i « vecchi » ed i « nuovi » pensionati.

La perequazione automatica delle pensioni dei dipendenti pubblici, infatti, viene attualmente operata con riferimento alla dinamica salariale per il settore privato, esclusi i dirigenti, registrata nel periodo preso a commisurazione, malgrado che con la legge 29 aprile 1976, n. 177, venisse stabilito che per le pensioni del settore pubblico — comprese quelle a carico degli Istituti di previdenza e quindi

della Cassa pensioni dipendenti degli enti locali — detta perequazione avvenisse sulla base degli indici di incremento delle retribuzioni per le categorie del personale in attività di servizio.

Dal prossimo anno entrerà in vigore la nuova disciplina prevista dall'articolo 21, comma 5, della legge finanziaria 1988. Ma fin d'ora si può dire che il meccanismo escogitato porterà dei benefici molto modesti ai pensionati e comunque lascerà irrisolto il problema delle pensioni di annata dei pubblici dipendenti.

Infatti la dinamica retributiva dei dipendenti degli enti locali in attività di servizio, ed in genere del settore pubblico, ha registrato negli ultimi contratti un tasso di incremento notevolmente superiore a quello applicato sulle pensioni in dipendenza della rivalutazione delle loro retribuzioni venendosi, quindi, a verificare la citata disparità di trattamento pensionistico fra dipendenti dello stesso ente, con uguale qualifica e anzianità di servizio collocati a riposo in tempi diversi.

Tale diversità assume caratteri più stridenti riferendosi alle posizioni dirigenziali le cui retribuzioni hanno registrato incrementi maggiori al fine di ridurre il divario, tutt'ora esistente, con la dirigenza del settore privato.

Per ovviare a questa gravissima disparità di trattamento, lo Stato ha ritenuto di dover adottare apposito provvedimento legislativo e più precisamente il decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, per i propri dirigenti collocati a riposo nel periodo dal 1° gennaio 1979 al 31 dicembre 1985.

L'articolo 3 della citata legge stabilisce, infatti, che le pensioni dei dirigenti civili e militari e del personale ad essi collegato ed equiparato (vedasi segretari generali, provinciali e comunali) sono riliquidate in base agli stipendi attualmente corrisposti al personale in attività di servizio.

Tale disposizione è poi tra l'altro estesa ai dirigenti dell'ex Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato cessati dal servizio entro il 31 dicembre 1985.

Inspiegabilmente il provvedimento in questione ignora totalmente i dirigenti di altri enti pubblici (regioni, comuni, camere di commercio) i quali si trovano nella stessa identica situazione dei dirigenti statali ed in particolare dei segretari comunali.

A questo punto non si può non rilevare la sostanziale iniquità e la manifesta ingiustizia del provvedimento che dispone, pur doverosamente, la riliquidazione delle pensioni degli ex dirigenti statali, ignorando l'analoga categoria degli ex dirigenti degli enti locali.

La sua estensione quindi agli ex dirigenti degli enti locali appare giusta e nel pieno rispetto dei principi costituzionali, così come sancito dalla sentenza n. 501 del 21 aprile-5 maggio 1988 della Corte costituzionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, dopo le parole « entro il 1° dicembre 1985 », sono aggiunte, in fine, le seguenti: « nonché ai dirigenti degli enti iscritti alla Cassa pensioni dipendenti enti locali, risultanti tali dai rispettivi regolamenti cessati dal servizio dal 1° gennaio 1979 al 31 dicembre 1985, sulla base dell'incremento percentuale delle retribuzioni iniziali dei dirigenti stessi previste dai contratti collettivi dei dipendenti degli enti locali, ultimo dei quali quello approvato col decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268 ».

2. Le norme di cui al comma 1 decorrono dal 1° agosto 1987.

ART. 2.

1. L'incremento percentuale delle retribuzioni di cui all'articolo 1 verrà determinato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministro del tesoro, sentito il Ministro dell'interno.

2. Gli oneri conseguenti sono a carico della Cassa pensioni dipendenti enti locali amministrata dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro.